

LOMBARDIA

COMMERCIO

Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico regionale in materia di commercio e fiere

Come si precisa anche nel titolo, il citato testo unico comprende pure la normativa concernente l'attività delle manifestazioni fieristiche.

Tali norme sono inserite nel titolo IV della legge e sono contenute negli articoli dal 120 al 132.

Da una disamina degli articoli di cui sopra, quanto inserito non si discosta da quanto previsto dalla legge precedente che viene abrogata dalle norme del presente titolo.

Le finalità delle attività fieristiche previste nell'art. 120, sono le medesime che figuravano nelle norme precedenti, ovvero: principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri, con l'obbligo per la Regione ed i Comuni di garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

Risultano uguali a quelle precedenti le definizioni delle manifestazioni fieristiche, le varie tipologie delle fiere (generali, specializzate, mostre mercato) e quelle delle persone fisiche interessate (espositori, visitatori) così come i quartieri fieristici le aree adibite a tali manifestazioni, la superficie netta e i soggetti (enti fieristici) che hanno la disponibilità dei quartieri fieristici (art. 121)

L'art. 122 che disciplina l'ambito di applicazione delle norme, è invariato rispetto al precedente, rimangono escluse dalle norme del titolo IV della legge:

- a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i 1.000 metri quadrati di superficie netta;
- c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

La qualificazione delle manifestazioni fieristiche (art. 123) non modifica nulla rispetto a quanto disposto dalla legge precedente, alla Regione rimane la competenza del riconoscimento o conferma della qualifica di fiera internazionale, nazionale, regionale, mentre rimane ai comuni il riconoscimento o conferma della qualifica di fiera locale.

Rimane l'obbligo della comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche (art.124) che deve essere inoltrato alla Regione per le manifestazioni con qualifica di fiera internazionale, nazionale, regionale, al Comune se trattasi di fiera locale.

La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.

Ed inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 127, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;

- b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
- c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

La comunicazione concernente una specifica manifestazione fieristica è relativa all'anno di svolgimento della manifestazione stessa.

Rimane invariato anche il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione decorsi i quali può essere effettuata la manifestazione fieristica

I termini e le modalità di presentazione della comunicazione saranno determinati con successivo regolamento.

Invariato rispetto al precedente il contenuto dell'art. 125 concernente il coordinamento internazionale e interregionale delle manifestazioni fieristiche.

L'art. 126 contiene la norma per i calendari fieristici, nulla cambia, la normativa rimane uguale a quella abrogata, le disposizioni sono le seguenti:

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.
2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale nazionale e regionale, che contribuisce alla formazione del calendario nazionale.
6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, le CCIAA provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari delle manifestazioni locali comunicate ai comuni, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto dai comuni e trasmesso alle CCIAA competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.

Uguale, anche nelle parole, alla norma precedente la disposizione che riguarda le competenze del Comune per le verifiche dei cosiddetti "quartieri fieristici" (art. 127), così come l'art. 128 che disciplina le competenze della Regione per il riordino degli enti fieristici.

Identico alla legge abrogata anche l'articolo 129 per la costituzione della Commissione regionale consultiva per il settore fieristico, sia per la composizione dei membri rappresentati sia per le funzioni da svolgere.

Le sanzioni per le infrazioni alle norme del presente titolo, sono contenute nell'art. 130 che inserisco integralmente:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.

2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000 euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

5. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.

6. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della l.r. 90/1983.

VIOLAZIONI e SANZIONI

Art. 130/1° L.R. 3/2/2010 n. 6 Organizzare fiere e mostre in modo difforme a quanto previsto dalla legge	Minimo €5,00 Massimo €50,00 P.m.r. €10,00	Uff. Comune Sindaco	Contrav.	La sanzione si applica per ogni mq. della superficie utilizzata per l'esposizione dei prodotti. Redigere Rapp. alla Regione per l'applicazione della sanzione accessoria
Art. 130/2° L.R. 3/2/2010 n. 6 Organizzare fiere e mostre con mancata o tardiva comunicazione alla Regione o al Comune	Minimo €8.000,00 Massimo €20.000,00 P.m.r. €6.666,67	Uff. Comune Sindaco	Contrav.	In caso di recidiva la sanzione è aumentata fino a €100.000,00. Redigere Rapp. alla Regione per l'applicazione della sanzione accessoria
Art. 130/3° L.R. 3/2/2010 n. 6 Utilizzare qualifica diversa da quella attribuita (es. fiera internazionale, nazionale, regionale)	La sanzione corrisponde ad una somma compresa tra l'10% e il 30% del fatturato della manifestazione.	Sindaco		Redigere Rapp. alla Regione per l'applicazione della sanzione
Art. 130/4° L.R. 3/2/2010 n. 6 Violazione dell'obbligo di veridicità dell'informazione nella pubblicità verso gli utenti	La sanzione corrisponde ad una somma compresa tra l'1% e il 10% del fatturato della manifestazione.	Sindaco		Redigere Rapp. alla Regione per l'applicazione della sanzione

L'art 131 prevede un regolamento di attuazione che stabilisce i requisiti e le procedure per attribuire o confermare le qualifiche, i requisiti minimi dei quartieri fieristici, i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni ed i criteri atti ad evitare lo svolgimento concomitante di manifestazioni fieristiche e la disciplina per il riordino degli enti fieristici, che non si discosta da ciò che prevedeva la norma abrogata, eliminando però quel lasso di tempo (60 gg) che nella norma precedente era inserito come tempo datosi dalla Regione per emettere il Regolamento.

Infine l'art. 132 elenca le disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico

1. La Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti di cui all'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.

3. La Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti; per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti.

4. La Giunta regionale può promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

Per completare le normative relative alle manifestazioni fieristiche, ritengo utile inserire uno specchio relativo alle varie tipologie merceologiche che vengono esposte e esitate con le relative autorizzazioni previste.

TIPOLOGIA ATTIVITA'	AUTORIZZAZIONI SANITARIE	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
Vendita di prodotti confezionati all'origine o sfusi	Non è previsto alcun tipo di autorizzazione o nulla osta igienico sanitario	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 4 D.lgs. 114/98)
Vendita di prodotti confezionati e non con degustazione offerta al pubblico (es. olio, formaggi, salumi ecc.) l'attività può comprendere anche il taglio e l'affettatura di prodotti, eventualmente accompagnata con crackers, fette di pane, ecc, ai fini della degustazione , offerta a titolo gratuito o anche	Non è prevista alcun tipo di autorizzazione o presentazione di DIAP E' comunque esclusa la possibilità di servire gli avventori a tavoli con sedie al fine di escludere, in modo perentorio che si configuri una situazione di somministrazione al pubblico	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 4 D.lgs. 114/98)

a pagamento		
Attività di produzione effettiva di alimenti effettuata in loco (presso lo stand) con lavorazione di diverso genere dei prodotti destinati alla vendita o alla degustazione in fiera (produzione gelati, tortelli, pasta fresca, ecc.)	In questo caso si configura una vera e propria produzione di alimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 8/2007 e del Reg. CE. 852/04, è necessaria perciò la presentazione da parte del richiedente della DIAP al Comune e non all'ente fieristico. In tal caso è inderogabilmente prevista la disponibilità di servizi igienici ad uso del personale in attività	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 5 legge 443/85 e art. 4 D.lgs. 114/98)
Attività di ristorazione con somministrazione presso lo stand della ditta, es: bar, trattoria, ristorante, tavola calda ecc.	Trattasi di attività di somministrazione a tutti gli effetti, con possibilità di servizio al tavolo e quindi soggetta a DIAP temporanea	Autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 6/2010

Valerio FERE'